



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE SPORTKIDS

### TITOLO I – Denominazione e sede

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione sportiva e dilettantistica e culturale e di promozione sociale denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale SPORTKIDS" con sede in Cirìe (To), via Torino 9.

### TITOLO II - Affiliazione

**Articolo 2** - Aderisce accettandone lo statuto, alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), e alle strutture territoriali.

L'U.I.S.P., ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. con DPR n.530/74 e come associazione con finalità assistenziali con D.M. del 6/5/1989, è un'Associazione democratica liberamente costituita per affermare la pratica sportiva come un diritto primario di tutti i cittadini, contro ogni forma di disuguaglianza, come educazione alla cultura.

L'Associazione aderisce inoltre, accettandone lo Statuto, all' ARCI e alle sue strutture territoriali. L'ARCI è un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che promuove cultura, società e solidarietà.

SPORTKIDS si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### TITOLO III - Finalità

**Articolo 4** - L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è senza finalità di lucro, ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.



L'Associazione è autonoma rispetto alle organizzazioni di partito ed assolutamente laica, non riconoscendosi in alcuna confessione religiosa.

Finalità dell'Associazione sono:

essere protagonista per la crescita sociale, politica e culturale dei cittadini e del paese, attraverso una pluralità d'interventi nella sua azione quotidiana

affermare la coscienza che le attività sportive, culturali e ricreative rappresentano un fattore di emancipazione e di crescita dei giovani e dei cittadini in genere.

avanzare proposte agli Enti pubblici, collaborando attivamente con le forme decentrate di gestione democratica della cosa pubblica (Consiglio Comunale); con tutti gli enti, le associazioni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative del territorio con i quali sia possibile cooperare per realizzare iniziative compatibili con i principi affermati in questo articolo dello Statuto.

operare per la promozione e la diffusione di attività artistiche in particolare nell'ambito musicale e della danza

ingaggiare e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari

Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione si propone di:

promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche

Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive

Promuovere, realizzare e gestire laboratori di ricerca musicale ed artistica in generale ed ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento degli scopi statuari

promuovere e gestire corsi, in particolare a carattere musicale, sia a livello amatoriale sia a livello pre accademico

organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione



partecipare a manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo; istituire dei corsi di formazione; realizzare iniziative e corsi culturali, in campo artistico, musicale, teatrale, linguistico, sportivo, turistico e ricreativo atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago dei soci, contribuendo alla formazione psicofisica, sociale e culturale dell'individuo.

proporre iniziative ed attività volte a facilitare la partecipazione dei ceti sociali o gruppi meno abbienti o in ogni caso discriminati, favorendo l'integrazione tra culture diverse, etnie differenti, persone di sesso, età, provenienza e livello culturale diversi grazie al contenimento delle quote sociali e al moltiplicarsi delle opportunità offerte

partecipare alla gestione sociale e/o all'autogestione degli impianti sportivi e delle strutture culturali, turistiche e ricreative, nonché locali mescita per gli associati

esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti

avanzare proposte e rivendicazioni agli Enti pubblici collaborando attivamente con le forme decentrate di gestione democratica della cosa pubblica; con tutti gli enti, le associazioni, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative del territorio con il quale sia possibile cooperare per realizzare iniziative compatibili con i principi affermati in questo articolo

L'Associazione potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle richiamate nei precedenti punti, necessaria o ritenuta utile alla realizzazione della finalità.

#### TITOLO IV - Musicland

Articolo 3 - L'Associazione ha, tra gli altri, lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell'intera comunità. Per questo motivo annovera al suo interno la Scuola di Musica "Musicland": l'obiettivo è di offrire agli associati la possibilità di acquisire gli elementi indispensabili per la formazione di una cultura musicale di base, oppure di ricevere un'adeguata preparazione che consenta di accedere, secondo le modalità istituzionali, ai Conservatori di Stato.

## TITOLO V - Soci



**Articolo 5** - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

**Articolo 6** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Articolo 7** - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.



Il soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### TITOLO VI - Recesso – Esclusione

**Articolo 9** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**Articolo 10** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**Articolo 11** - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.



## TITOLO VII - Risorse economiche - Fondo Comune

**Articolo 12** - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività

da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del



È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

**Esercizio Sociale - Articolo 13** - L'esercizio sociale va dal 01 SETTEMBRE di ogni anno al 31 AGOSTO dell'anno solare successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### TITOLO VIII - Organi dell'Associazione


**Articolo 14** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

**Assemblee - Articolo 15** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**Articolo 16** - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva la programmazione delle attività;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario;



- 3) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e/o Revisore Unico;
- 4) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

**Articolo 17** - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 18** - L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie.





La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

**Articolo 19** - L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

**Consiglio Direttivo - Articolo 20** - Il Consiglio Direttivo e' formato da un numero dispari di minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

**Articolo 21** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, previa ratifica da parte dell'assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**Presidente - Articolo 22** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Decano del Consiglio Direttivo convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

**Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Articolo 23** - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## TITOLO IX - Scioglimento

**Articolo 24** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o





Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatte salve diverse disposizioni di legge.

**Norma finale - Articolo 25** - Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.